



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"
CATANIA

**ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO I PRESIDAZIENDALI.**

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO
Aggiornato in conformità al Decreto Legislativo n. 36/2023

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc. / P. Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5, di seguito denominata "Stazione appaltante", e rappresentata dal Legale Rappresentante dott. Fabrizio De Nicola nato a Palermo (PA), il 26/04/1957 (Cod. Fisc. DNCFRZ57D26G273C), nella qualità di Commissario Straordinario, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera stessa, in forza del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 53 del 29.12.2022, per come rettificato con D.A. n 1/2023 e prorogato con D.A. 28/2023 e D.A.32/2023;

E

l'Operatore economico _____, di seguito denominata Impresa Affidataria, avente sede legale in _____ - _____ n. _____ - C.F. _____ P.I. _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di operatore economico in forma singola (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo _____ costituito in virtù di _____ (All. _____) tra esso medesimo e i seguenti operatori economici mandanti: operatore economico _____ con sede in _____ via _____ C.F. _____ P.I. _____; operatore economico _____ con sede in _____ via _____ C.F. _____ P.I. _____

Premesso

– che questa Amministrazione ha disposto l'indizione di una procedura in e-procurement, sotto soglia comunitaria, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it **per l'appalto un accordo quadro, da stipulare con tre Operatori Economici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione da eseguirsi presso i presidi aziendali** con l'importo complessivo dei lavori di euro € _____ (euro _____/00), ovvero composto da euro € _____ (euro _____/00) a base d'asta ed euro € _____ (euro _____/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

– che sono stati determinati gli elementi a contrarre di cui all'art. 17 comma 1, D.Lgs. 36/2023, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di gara maggior ribasso sotto soglia comunitaria con il sistema di realizzazione dei lavori:

a misura, di cui all'art. 5, comma 1, dell'allegato I.7 del Dlgs n. 36/2023. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale allegati al contratto.

- che l'aggiudicazione delle prestazioni, è stata disposta nei riguardi di 3 (tre) operatori economici con l'applicazione del rispettivo ribasso di aggiudicazione offerto, sulla base di una logica che riserva:

- a) al primo in graduatoria la possibilità di dare esecuzione ai Contratti Applicativi richiesti dalla Stazione Appaltante ed emessi dal Responsabile Unico del Procedimento ed eseguire fino al 50% dell'importo totale dei lavori, pari a un importo lavori di € _____ (euro _____/00); in ogni caso non potranno essere formalizzati Contratti Applicativi ulteriori al secondo qualora risultino ancora in corso di esecuzione contemporaneamente due Contratti Applicativi (costituisce prova di avvenuta ultimazione di un Contratto Applicativo il relativo verbale di ultimazione lavori);
- b) al secondo in graduatoria la possibilità di eseguire fino al 30% dell'importo totale dei lavori pari a un importo lavori di € _____ (euro _____/00) sempre che non risulti già affidatario di due Contratti Applicativi in corso di esecuzione contemporanea;
- c) conseguentemente, al terzo in graduatoria la possibilità di eseguire fino al 20% dell'importo totale dei lavori pari a un importo lavori di € _____ (euro _____/00) sempre che non risulti già affidatario di due Contratti Applicativi in corso di esecuzione contemporanea.

– che con provvedimento del Commissario Straordinario n. __ del _____ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, procedura c.d. "RDO aperta" sotto soglia comunitaria, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di "richiesta di offerta" registrata al numero _____, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore degli Operatori Economici che avranno presentato il maggior ribasso;

– che questa Amministrazione in data _____ ha avviato la procedura in e-procurement di cui al provvedimento n. __ del _____ **“per l'appalto un accordo quadro, da stipulare con tre Operatori Economici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione da eseguirsi presso i presidi aziendali”**, CIG _____ – CUP _____ – RDO _____;

– che, a seguito di apposita procedura, effettuata ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n. 36/2023, e come da verbale di gara in data _____ (Allegato C) sono state dichiarate provvisoriamente affidatarie dell'appalto di che trattasi:

1) l'impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____/00) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro € _____ (euro _____/00), oltre ad euro € _____ (euro _____/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) l'impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____/00) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro € _____ (euro _____/00), oltre ad euro € _____ (euro _____/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3) l'impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____/00) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro € _____ (euro _____/00), oltre ad euro € _____ (euro _____/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

– che con provvedimento del Commissario Straordinario n. _____ del _____ la gara è stata definitivamente affidata alle succitate ditte, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria delle imprese affidatarie;

– che è stata acquisita la comunicazione antimafia per l'impresa _____ come comunicato con note prot. n. _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

– che è stata acquisita la comunicazione antimafia per l'impresa _____ come comunicato con note prot. n. _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

– che è stata acquisita la comunicazione antimafia per l'impresa _____ come comunicato con note prot. n. _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalità

....., per conto dell'Azienda Ospedaliera a Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, **conferisce** all'impresa _____, rappresentata da _____ con sede in _____ (), Via _____, in quanto prima / seconda / terza aggiudicataria in graduatoria della procedura di accordo quadro, da stipulare con tre Operatori Economici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione da eseguirsi presso i presidi aziendali dell'importo complessivo a base d'asta di euro € _____ (euro _____/00) e di € _____ (euro _____/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'affidamento dei suddetti lavori per un importo massimo del 50% / 30% / 20% dell'importo complessivo, pari a un importo di lavori di € _____ (euro _____/00) / € _____ (euro _____/00) / € _____ (euro _____/00).

Il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria, mentre sarà obbligatorio per l'Azienda Ospedaliera a Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria _____, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo Quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. - mediante condizioni generali stabilite in via preliminare - le modalità di determinazione degli eventuali futuri contratti applicativi con i quali verranno commissionati i lavori di manutenzione e riqualificazione da eseguirsi presso i presidi aziendali, Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima di Catania.

Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, affida all'impresa _____, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto sopra individuato, per come successivamente specificato con i vari contratti attuativi.

L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti al presente Accordo e dai documenti ivi richiamati, secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli contratti applicativi.

Art. 3 - Durata

L'Accordo Quadro avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, ovvero fino all'esaurimento dell'importo netto dell'Accordo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento dei singoli contratti applicativi entro tale scadenza, nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Non potranno essere formalizzati contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo, o qualora sia esaurito l'importo di cui al successivo articolo.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso dell'accordo quadro.

Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto

Premesso che la Stazione Appaltante non assume alcun impegno e l'Impresa non può vantare alcun diritto in ordine al raggiungimento:

- dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro di cui sopra, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e della costituzione delle garanzie; l'attivazione o meno di contratti attuativi nell'ambito dell'accordo quadro sarà pertanto effettuata a completa discrezione della Stazione Appaltante medesima.
- dell'importo delle singole categorie di lavorazioni, che deve intendersi meramente indicativo, restando inteso che la Stazione Appaltante si riserva di apportare in più o in meno agli importi ivi indicati, stante la non prevedibilità dei lavori, nel rispetto dei requisiti di qualificazione richiesti, senza che l'Appaltatore possa vantare diritti e compensi connessi e/o dipendenti dalle suddette variazioni.

Si conviene che l'Impresa ha offerto un ribasso del _____ % (_____/00 per cento) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro € _____ (euro _____/00), oltre ad euro € _____ (euro _____/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione di lavori per un importo complessivo netto pari a € _____ / _____ / _____ oltre Iva.

Art. 5 - Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Dirigente Ingegnere Salvatore Vitale.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore designa, a suo totale carico ed onere, la persona costantemente reperibile e responsabile della esecuzione del contratto:

sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa - Telefono mobile _____ -
E mail: _____ – PEC: _____

Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici l'Appaltatore elegge domicilio presso il seguente indirizzo:

_____.

L'Appaltatore accetta espressamente che ogni comunicazione possa essere inviata ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti:

- indirizzo sopra riportato
- Tel _____
- E-mail: _____
- PEC: _____

Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche alla Stazione Appaltante.

Ogni comunicazione da indirizzare, a qualsiasi titolo alla Stazione Appaltante, può essere inviata a:

1. Sede Legale: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95124 Catania.
2. Settore Tecnico: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95124 Catania
Telefono: 095 7594432 - Fax: 095 7594600
E mail: settoretecnico@arnasgaribaldi.it.

Art. 6 - Contratti Applicativi

I singoli affidamenti saranno affidati secondo le procedure previste all'art. 59, comma 4, lett.a) del Codice, senza avviare un nuovo confronto competitivo.

È onere dell'Aggiudicatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dal presente Accordo Quadro ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

È facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di numero 2 (due) Contratti Applicativi; restando in capo all' Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri, garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al CSA e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall' Aggiudicatario /appaltatore per la contemporaneità di più cantieri

I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata, con l'indicazione dell'importo delle prestazioni richieste, al netto del ribasso offerto dall'operatore economico e posto alla base del presente affidamento.

Ciascun Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

- oggetto delle prestazioni da eseguire;
- importo presunto del contratto;
- descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- luoghi interessati dagli interventi;
- termini utili per l'esecuzione della prestazione e relative penalità
- eventuali documenti previsti per la sicurezza.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, relativi, rispettivamente, a: classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche e classi di elementi tecnici, oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore, per l'esecuzione dei futuri contratti attuativi, si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis comma 10 della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, Iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Azienda competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è ammessa la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di seguito specificate.

Qualora nel corso di efficacia dell'accordo quadro, a seguito di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione in aumento o in diminuzione del costo complessivo dell'opera da realizzarsi in forza di un contratto attuativo, superiore al 5% dell'importo complessivo, è riconosciuta la revisione del prezzo nella misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'eccedenza, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione delle variazioni in parola, occorre fare riferimento agli indici sintetici del costo di costruzione, elaborati dall'Istat e pubblicati nel relativo portale istituzionale.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, saranno utilizzate le risorse e le somme di cui al comma 5 dell'art. 60.

Art. 9 - Anticipazione

L'obbligo di anticipazione dell'importo di contratto sarà regolamentato dalle norme vigenti al momento di emissione dei contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto attuativo, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. In caso di contratti applicativi di durata superiore ad una annualità, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione dei contratti applicativi

Il Direttore dei Lavori dei contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro è

Questa Stazione Appaltante avrà cura di comunicare all'Aggiudicatario il progetto approvato per l'appalto se previsto, inviandone contestualmente copia. Entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta comunicazione l'Aggiudicatario dovrà fornire le informazioni e documentazioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo.

L'Amministrazione procederà, entro un termine non inferiore a giorni 15 (quindici), previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori.

A seguito dell'intervenuto affidamento il R.U.P. inviterà l'Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo; prima della data fissata per la stipula l'Appaltatore dovrà presentare il POS, la polizza assicurativa e la cauzione definitiva. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Per circostanziate condizioni di emergenza/urgenza il Direttore dei lavori può convocare la consegna lavori anche con modalità differenti.

Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà, qualora necessario, essere disposto anche l'avvio dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e s.m.i.; il direttore dei lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 11 - Termini utili per l'esecuzione e ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti applicativi

Il tempo utile per ultimare le prestazioni sarà indicato di volta in volta nel contratto applicativo di riferimento conseguente all'Accordo Quadro.

In caso di ritardo troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 27.

Per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni disposte dal DL, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, di apposito certificato di ultimazione dei lavori.

Per ciascun Contratto Applicativo, il DL, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro sette giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo

stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, di cui viene successivamente rilasciata copia conforme all'esecutore a firma del RUP.

Art. 12 - Garanzia provvisoria

Non ricorrendo nel presente appalto le "particolari esigenze" di cui all'art. 53 del Codice, non è dovuta la garanzia provvisoria prevista dall'art. 106 del Codice.

Art. 13 - Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati e del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in sede di liquidazione finale di ciascun Contratto Applicativo, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, di ciascun Contratto Applicativo.

Art. 14 - Garanzia definitiva

L'aggiudicatario ha costituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 apposita garanzia fidejussoria, del 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di Accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse. L'importo della garanzia definitiva dei successivi contratti applicativi, invece, sarà pari al 10% del valore di ciascun contratto applicativo. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____.

A tutela dell'interesse pubblico, trovano applicazione gli incrementi di cui al comma 2 dell'art. 117.

(*caso 1*) Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento) e inferiore a 20% (venti per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% (dieci per cento) e fino al 20% (venti per cento) di ribasso, pertanto il suo importo è di euro (.....).

(*caso 2*) Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% (dieci per cento) e fino al 20% (venti per cento) di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento), pertanto il suo importo è di euro (.....).

Detta cauzione è stata trasmessa con _____.

L'Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai sensi del comma 3, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

A norma dell'art. 117, comma otto, del D.lgs. n. 36/2023, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione eseguita nell'ambito dell'A.Q.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'AO, che aggiudica l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi del comma 7, la garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'AO.

Ai sensi dell'art. 117 comma 1, del D.lgs. 36/2023 la garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art.106 del codice, ivi compreso il comma 8, relativo alle riduzioni degli importi della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo.

Art. 15 - Polizza di assicurazione per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 comma 10, del Codice, ha trasmesso, giusta _____, polizza assicurativa _____, con scadenza di validità al _____ per l'importo (*indicato nel bando di gara*) di € _____ (_____/00).

Art. 16 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'AO le conseguenze dannose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

1. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
5. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di Appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'AO.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Art. 17 - Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 121 del Dlgs n. 36/2023, i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) al ricorrere delle ipotesi descritte nei commi 1, 2 e 6 del citato articolo. Trova applicazione altresì l'art. 8 dell'allegato II.14 al Codice.

Art. 18 - Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, ovvero di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. A tal fine, tenuto conto della circostanza che si tratta di Accordo Quadro, la verifica circa il quantum di lavorazioni relative alla categoria prevalente affidate in subappalto è da riferirsi ai singoli contratti attuativi.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del codice. Per come chiarito nella documentazione di gara, le lavorazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 19 - Pagamento dei subappaltatori

L'AO, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa AO, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento servizi.

In deroga a quanto previsto al primo ed al secondo periodo, nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'AO provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori o servizi da loro eseguiti; in questo caso l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'AO, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023., i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui sopra, l'AO sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui sopra deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) per i lavori, l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m.i. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui sopra, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'AO, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti.

Art. 20 - Divieto di Cessione del contratto e regolazione della cessione del credito

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'AO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 120 del Dlgs n. 36/2023, alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debtrici (art. 6 comma 1 allegato II.14). Rimane impregiudicata, ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 6, la facoltà dell'AO di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

Art. 21 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato;
- elenco prezzi applicato.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- Lettera d'invito alla gara (o bando di gara)
- Copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto
- Verbale di aggiudicazione della gara
- Capitolato d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito)
- Elenco dei prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2000, n. 81
- Atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere
- Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 23 - Finanziamenti e pagamenti

Il presente Accordo Quadro è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione.

Il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta - per ciascun contratto attuativo - il suo credito al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge raggiunga l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Art. 24 - Contabilizzazione delle Prestazioni

Tutte le prestazioni previste nei Contratti Applicativi discendenti dall'Accordo Quadro saranno accertate in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara per l'affidamento del presente Accordo Quadro al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Art. 25 - Verifica della regolare esecuzione e liquidazione dei corrispettivi

Durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo il DL provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa (art. 1, comma 3, allegato II.14 del Codice).

Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine di ogni Contratto Applicativo, accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il conto finale verrà trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 14 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

Il conto finale dei lavori accerta l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo/regolare esecuzione. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 14 comma 1 lettera e) dell'allegato II.14 del Codice, entro 15 (quindici) giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a inviargli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni in caso di collaudo o di 90 (novanta) giorni in caso di regolare esecuzione decorrenti dall'ultimazione dei lavori relativi ad ogni Contratto Applicativo, sarà emesso il relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Aggiudicatario.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- all'Accordo Quadro;
- al Contratto Attuativo;
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,
- al CIG

Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 26 - Tracciabilità flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine, l'Appaltatore ha comunicato, giusta comunicazione _____, che i pagamenti potranno essere effettuati mediante accredito sul seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto:

- Banca _____ - IBAN _____
Delegato ad operare: _____, nato a _____ il _____, residente a _____ CF: _____ operante in qualità di amministratore unico e direttore tecnico.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei "conti correnti dedicati alle commesse pubbliche" nei quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo.

Il Codice Identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente accordo quadro è valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi.

Art. 27 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni di ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo.

La penale, nella misura di cui al percentuale di cui al comma 1, trova applicazione in caso di:

- a) ritardato avvio/ultimazione della prestazione, rispetto alla data fissata dal DL nel Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, ovvero nel verbale di consegna dello stesso;
- b) ritardata ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- c) ritardata/mancata consegna della eventuale documentazione prevista dalla vigente normativa, rispetto ai tempi assegnati dal Direttore dei lavori.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In applicazione dell'art. 126, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto, secondo le disposizioni dell'A.Q. e del D.lgs. n. 36/2023 in materia.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Qualora l'entità dei ritardi accumulati nei vari contratti applicativi determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 per la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Qualora si siano risolti tre Contratti applicativi, indipendentemente dall'importo delle penali applicate, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le disposizioni dell'A.Q. e del D.lgs. n.36/2023 in materia di risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'AO si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali nell'ambito dello stesso Contratto Applicativo, indipendentemente dall'importo delle stesse e da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con semplice provvedimento amministrativo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Non si applica alcuna penale nei casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali) o di eventi imputabili all'Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Capitolato generale d'Appalto.

Art. 28 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali del presente Accordo Quadro ovvero dei conseguenti contratti applicativi che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione.

In tal caso l'Appaltatore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- il nominativo del referente e/o RUP/DL;
- riferimento del contratto attuativo;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al presente Accordo Quadro nonché dei contratti applicativi.

L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 29 - Recesso

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall'Accordo Quadro o dal singolo Contratto Applicativo previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati secondo le previsioni di cui all'allegato II.14.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 123, sarà corrisposto all'Affidatario il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell'avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette.

A norma dell'articolo 2237 del Codice Civile il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Stazione Appaltante.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Stazione Appaltante. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità dei servizi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal RUP, prima della comunicazione del preavviso in argomento.

Art. 30 - Modifica del contratto

La Stazione Appaltante prevede la possibilità di disporre modifiche ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per le fattispecie di seguito indicate:

- modifiche rese necessarie in esito a procedure di dibattito pubblico;
- modifiche rese necessarie per mutate esigenze del committente, anche per effetto di variazioni dettate dalla direzione regionale, che non comportino modifiche sostanziali all'oggetto del contratto e siano motivate da obiettive esigenze;
- revisione del costo dell'opera sulla base di elementi oggettivi, derivanti o da aumenti dei costi standard significativi rispetto a quelli adottati dalla Stazione Appaltante, o da approfondimenti progettuali, strettamente connessi al quadro esigenziale definito nel primo livello di progettazione, che portino a scelte operative non previste nell'ambito di quest'ultimo, condivise dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, le modifiche apportate non potranno alterare la natura generale del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

Inoltre, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, nei termini di cui all'art. 60 del D.lgs n. 36/2023, si procederà alla revisione dei prezzi.

Art. 31 - Risoluzione del contratto per inadempimento

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di un Contratto Applicativo dell'Accordo Quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14, nonché dal Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 32 - Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 33 - Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 34 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

L'Aggiudicatario nell'esecuzione dei lavori è tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative Circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

Art. 35 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli contratti Applicativi per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali l'Azienda Ospedaliera Garibaldi è contattabile all'indirizzo e-mail: _____

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione e l'Appaltatore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 36 - Controversie

Le parti riconoscono ed accettano che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice. Foro competente in via esclusiva sarà quello territoriale di Catania.

Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell'appaltatore dovranno essere obbligatoriamente formulate con apposite riserve in contabilità, nei modi e termini stabiliti dal Codice, a pena di decadenza delle proprie pretese.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori ordinati, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 37 - Spese contrattuali e di pubblicazione di gara (qualora previste)

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo di cui all'allegato I.4 del Codice, nonché per il certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecuzione.

Art. 38 - Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice dei contratti, ovvero del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Legale Rappresentante dell'Appaltatore si impegna:

a) ad aderire al "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione n. 848 del 16.11.16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante, disponibile sul sito istituzionale della stessa, alla voce "Anticorruzione".

b) affinché il proprio personale si attenga al "Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui al D.P.C.M. della funzione Pubblica del 28.11.2000 (GU n. 84 del 10.04.2001).

L'inosservanza da parte dell'aggiudicatario di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

* * *

La Stazione Appaltante

A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania
Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente tutti gli articoli del presente contratto.

La Stazione Appaltante

A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania
Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2, art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i.